

Disposizioni integrative per la gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti (6/17 anni) durante l'emergenza covid-19.

Premessa

Le presenti indicazioni specificano ulteriormente quanto già previsto con DGR n. 11-6760 del 20.11.2018 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21.5.2021 e devono essere applicate da tutti i soggetti, pubblici, privati, del terzo settore, enti di culto e comunità religiose che organizzano e/o gestiscono le attività di centro estivo, con e senza pernottamento.

Il presente allegato, pertanto, contiene soltanto le indicazioni integrative non ricomprese nei due atti sopra richiamati, che sono da applicare integralmente.

Sedi e localizzazione

Oltre ai requisiti generali di cui alla DGR n. 11-6760 del 20.11.2018, deve essere possibile identificare una "zona filtro" per gli operatori e per gli utenti (per il triage ed operazioni di vestizione/svestizione anche relativa all'utilizzo dei DPI).

La struttura deve essere dotata di idonea segnaletica e/o affissione di materiale informativo, possibilmente con pittogrammi affini all'utenza, rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.

Capacità ricettiva

Ogni gestore della struttura, tenendo conto degli ambienti a disposizione, sia interni sia esterni, e del numero di operatori di cui dispone, deve valutare il numero dei minori che è in grado di accogliere ogni giorno, considerando il rispetto del distanziamento fisico.

Devono essere organizzati gruppi, con riferimento all'organizzazione di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle diverse attività in programma, prestando attenzione a non variare la composizione dei gruppi, nonché ad evitare durante le attività possibili contatti tra gruppi diversi di minori.

Organizzazione delle attività

Andranno favorite il più possibile le attività all'aperto, tenendo conto di adeguate zone d'ombra, e l'organizzazione per turni dell'utilizzo degli spazi comuni (es. mensa) in funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti.

Tutte le attività devono essere organizzate garantendo il necessario distanziamento sociale (distanza interpersonale di almeno un metro) e senza lo scambio di oggetti.

Per potenziare la funzione educativa e sociale delle azioni che verranno sviluppate, è possibile prevedere momenti di intersezione con soggetti, enti ed istituzioni che possano apportare contenuti specifici capaci di contribuire all'arricchimento dell'offerta a fini educativi, da svolgersi anche sul territorio.

Si ribadisce l'assoluta necessità di non prevedere attività che comportino assembramenti di più persone, come le feste, ivi comprese quelle periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisive di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori o tutori.

Priorità di accesso

Le opportunità di centro estivo che saranno realizzate dovranno costituire una valida ed effettiva opportunità per tutte le famiglie del territorio regionale.

Particolare riguardo, nella definizione dei criteri di accesso, dovrà essere posto in favore delle famiglie in situazione di vulnerabilità e/o di fragilità conclamata, alle famiglie in cui entrambi i genitori o tutti gli adulti di riferimento lavorano, e per assicurare l'accoglienza unitaria delle fratrie presso le medesime sedi dei centri estivi.

Pasti

Il pasto deve essere organizzato garantendo la distanza di sicurezza tra i minori.

Ove non fosse possibile l'utilizzo della mensa in modo separato per gruppi, sarà organizzata su più turni.

E' possibile la consumazione del pasto all'aperto, qualora gli spazi lo permettano garantendo la distanza interpersonale di sicurezza e rispettando la divisione dei gruppi.

Al termine del pasto si dovrà provvedere alla raccolta degli avanzi, di piatti, bicchieri, posate e gettarli negli appositi contenitori e provvedere alla disinfezione dei tavoli e dei piani di appoggio utilizzati.

E' da evitare l'utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, e oggetti vari, anche al di fuori del momento dei pasti.

Per l'eventuale notifica ai sensi delle norme sulla sicurezza alimentare della preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti occorre seguire le disposizioni della Determinazione Dirigenziale n. 392 del 17.05.2019 di approvazione delle *"Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei centri di vacanza per minori"*.

Sono escluse dall'obbligo di notifica sanitaria le forme di ristorazione riconducibili alla gestione familiare, (esempio consumo di alimenti preparati da ciascuna famiglia, produzione/somministrazione in loco dei pasti svolta da parte dei genitori o volontari che partecipano alle attività del centro) o ad un operatore del settore alimentare (OSA) già notificato (es. acquisto di panini presso bar/ristoranti, consumo di pasti in ristoranti, somministrazione in forma familiare di pasti forniti da un OSA notificato).

Altresì non è necessaria la notifica sanitaria se il Centro si avvale di OSA già registrati da parte dell'ASL per la medesima attività (es. strutture autorizzate alla refezione nel periodo scolastico).

Accesso al centro

I protocolli di accoglienza di cui al punto 2.7 dell'Ordinanza del 21.5.2021 si applicano a tutte le attività realizzate dai centri estivi, comprese quelle diurne.

Sinergie con il servizio civile e modalità operative

Circa la possibilità di impiegare gli operatori volontari del servizio civile universale nello svolgimento delle attività ricreative, affiancando e supportando gli operatori dei centri estivi, senza peraltro sostituirsi a questi ultimi nella realizzazione di compiti che richiedono una specifica qualificazione professionale si conferma tale opportunità, qualora le attività progettuali originali previste nei progetti approvati debbano essere rimodulate al momento dell'entrata in vigore delle presenti indicazioni. Si rammenta, in proposito, che in

nessun caso gli operatori volontari possono sostituire personale dipendente o a contratto degli enti titolari del servizio.

Come previsto dalla Circolare del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 31 luglio 2020, la possibilità di impiego dei volontari SCU viene riconosciuta sia presso centri estivi già accreditati quali sedi di servizio civile sia presso strutture pubbliche che segnalano esigenze specifiche, sia presso organizzazioni private senza scopo di lucro non accreditate. In tali casi, si configura un “gemellaggio” tra l’ente di servizio civile, cui afferiscono gli operatori volontari, e l’ente ospitante; per consentire comunque il necessario supporto e accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento preventivamente individuate, e per stabilire le responsabilità di ciascuno nella gestione organizzativa ed operativa delle attività e degli operatori stessi, i rapporti vanno opportunamente regolamentati secondo lo schema di accordo allegato alle presenti Linee Guida (Allegato C).

Ai fini di una corretta definizione del rapporto tra ente gestore del Centro Estivo ed operatori volontari, si precisa che per il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale l’ente di riferimento, responsabile dell’adeguato impiego degli operatori volontari, è l’ente di servizio civile cui gli operatori afferiscono. Spetta, pertanto, a quest’ultimo:

- qualora il centro estivo si svolga presso la sede di un ente privato senza scopo di lucro, verificare il rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 (si precisa che l’assicurazione stipulata dal Dipartimento anzidetto a favore degli operatori volontari prevede la copertura assicurativa con riferimento al servizio e non ai luoghi dove viene prestato e, pertanto, la sede di svolgimento non pregiudica la sua applicabilità);
- acquisire preventivamente il consenso degli operatori volontari rispetto al loro impiego in attività di supporto ai gestori dei centri estivi;
- concordare con l’ente ospitante le modalità di erogazione della formazione utile per il corretto impiego degli operatori volontari nell’affiancamento alle attività ricreative;
- riarticolare l’orario di servizio previsto nel progetto originario e conseguentemente nei contratti degli operatori volontari, sia con riferimento al numero dei giorni che al numero delle ore di impiego, anche prevedendo attività ad orario intermittente nel corso di una stessa giornata;
- concordare con l’ente ospitante le modalità per rilevare il servizio degli operatori volontari.

Resta fermo l’obbligo degli operatori volontari di perseguire gli obiettivi assegnati dall’ente ospitante e di realizzare le attività indicate secondo le modalità operative definite.